****

Spett.le Ufficio Dogana di Competenza

1. OGGETTO: DICHIARAZIONE DI LIBERA ESPORTAZIONE

Io sottoscritto PELLEGATTI MARCO

in qualità di Responsabile Amministrativo

dichiaro sotto la mia personale responsabilità che tutta la merce **(riferimento ai prodotti esportati e destinazioni ) relativa alla nostra fattura n. 22010814 del**

**15/09/2022 destinata a DENIM HOUSE -TN-**

**Y900 (dichiarazione di Washington)**

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra tra quelle protette dalla Convenzione

di Washington, come da Reg. UE n.160/2017 del 20/01/2017 che modifica il Reg. CE 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 , relativi alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

**Y901 (beni a duplice uso)**

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Reg. (UE) 821/2021 del 20 maggio 2021 che sostituisce il Reg. (UE) 428/2009 e successive modifiche, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.

Si intendono i prodotti a duplice uso quelli che possono avere un uso sia civile sia militare.

**Y902 (prodotti che riducono lo strato di ozono)**

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni ritenuti dannosi per l'ozono elencati nel Reg. CE n. 1005/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

**Y903 - Y905 (beni culturali)**

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Reg. CE 116/09 relativo all’ esportazione di beni culturali, e successive modifiche ed integrazioni.

**Y904 - Y906 (tortura e repressione)**

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Reg. CE n. 1236/2005 modificato con regolamento di esecuzione (UE) n.. 775/2014 della commissione del 16 luglio 2014 e regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti..

**Y916 – Y917 (prodotti chimici)**

La merce riferita alla documentazione in oggetto non è soggetta alle disposizioni del Reg. CE 689/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sull’esportazione e importazioni di sostanze chimiche inoltre i prodotti non sono soggetti alle disposizioni del regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche, allegato V.

**La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra tra le sostanze di cui al Reg. CE N. 111/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di groga tra la Comunità e i paesi terzi.**

**Y920 Iran (prodotti e tecnologie militari)**

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamenti di esecuzione (UE) n° 1861/2015 e n° 1862/2015 del Consiglio del 18 Ottobre 2015 che attua, aggiorna e modifica il regolamento 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (Y920).

**Y920 Libia (prodotti e tecnologie militari)**

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011

**Y920 Russia ((concernente le misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina)**

La merce riferita alla documentazione in oggetto **non rientra nell’elenco dei beni e non è destinata ai destinatari come da**  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

**Y921**

Non rientra nell’elenco dei beni come **da Reg. CE 329/07 e ss.mm.** concernente misure restrittive nei confronti della **Repubblica popolare democratica di Corea**, **Reg. CE 314/04** concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, **Reg. CE 174/05 e ss. mm**. concernente misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio, **Reg. CE 401/2013** concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania aggiornato con il **Reg. CE. 409/12**, **Reg. CE 154/09** concernente misure restrittive nei confronti dell’ Uzbekistan, **Reg. CE 1354/05** concernente misure restrittive nei confronti del Sudan

**Y922 (pellicce di cani e gatti)**

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei beni come da Reg. CE 1523/2007 e successive modifiche ed integrazioni, pertanto non contiene pelliccia di cane o di gatto.

**Y923 (Controllo all'esportazione - Rifiuti)**

Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190)

**Y924 (merci non contenenti mercurio metallico)**

Merci diverse dal mercurio metallico di cui al regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico.

**Y926 (gas fluorurati ad effetto serra)**

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, elencati nell’allegato II del Reg. CE 842/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

**Y927 (per prevenire ed eliminare la pesca illegale)**

La merce dichiarata non è contemplata da Reg.CE. 1005/08

**Y032 (dichiarazione per foca)**

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell’elenco dei prodotti derivati dalla foca in conformità del Reg. UE 737/2010, GU (UE) L216.

**Y934 Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (UE) n. 258/2012 per l'esportazione, delle armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni**

**Y935 (concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria )**

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1332/2013 (GU UE L 335)

**COD. 4099**

La merce esportata non rientra nel regolamento (CE) n. 1210/2003 (GU L 169) (Y935)

**Y939 (concernente le misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina)**

Trattasi di prodotti non soggetti alle disposizioni del regolamento (UE) n. 833/2014 del 31 luglio 2014, allegato II

**Y975**

Beni diversi da quelli descritti nell'allegato I del regolamento (UE) 2020/402 che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione

**COD. ADD. 3249**

il prodotto esportato non rientra nel reg. ce 111/2005 del 22.12.2004 recante norme per il controllo dei precursori di droghe , pertanto autorizziamo ad indicare nella bolla doganale  il codice addizionale 3249

15/09/2022